

c. IL SEQUESTRO DEI BENI

In data 22 marzo 1996 il GIP presso il Tribunale di Perugia, su richiesta avanzata dal P.M. nel procedimento per cui si scrive, ordinava il sequestro preventivo, tra l'altro, dei residui crediti di Federconsorzi cedendi (o eventualmente ceduti) e nominava custode lo stesso commissario governativo pro tempore

Prescindendo dalla fondatezza e dalla giustezza del provvedimento l'impatto con le esigenze di rapidità dell'esecuzione del concordato e specificamente dell'attuazione dell'atto quadro, è risultato devastante nonché, ex post, notevolmente oneroso per i creditori. Infatti, l'intervento del giudice penale anche sui beni ancora nella disponibilità della Liquidazione, da un canto, ha cristallizzato naturalmente per ragioni di giustizia, i rapporti con l'acquirente S.G.R e, dall'altro, ha posto il Concordato ed i suoi organi in condizioni di inoperatività, rispetto alle residue iniziative di liquidazione, per non divenire configgenti con l'azione penale in corso.

In tale contesto, il custode che istituzionalmente ha compiti di conservazione del valore dei beni oggetto di sequestro, ha inusitatamente iniziato a svolgere una intensa attività di gestione, anziché di conservazione, per il recupero ordinario e giudiziale dei crediti sequestrati, con la costituzione di un ufficio corposo, parallelo a quello della Liquidazione, e con la nomina di propri